

Comune di Torino

Modifica allo Statuto della Città.

Articolo 2, al termine del comma 1 inserire il seguente testo:

"o) di promuovere l'attuazione del diritto a un cibo adeguato, inteso come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, nutriente, sano accettabile da un punto di vista culturale e religioso, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna;

p) promuovere il valore della fraternità quale condizione dell'agire politico, nella condivisa consapevolezza che la diversità è una ricchezza e che ogni persona eletta in Consiglio Comunale è soggetto a cui riconoscere pari dignità e rispetto ed è quindi chiamata ad anteporre il bene della propria comunità agli interessi di parte, sia personali, che di gruppo e di partito."

Articolo 7, il testo è interamente sostituito dal seguente:

"Articolo 7 - Cittadinanza Onoraria, Sigillo Civico, Civica Benemerenzza e Cittadinanza Civica

1. La Città di Torino può conferire speciali onorificenze a personaggi illustri, italiani e stranieri, che si siano distinti per la promozione e difesa dei diritti umani, per l'esempio di vita ispirata a principi di pace, giustizia, solidarietà, per il contributo al progresso sociale e culturale in ogni campo del sapere, per aver giovato a Torino ed al suo prestigio in ambito sociale, culturale, sportivo, religioso.

2. A tal fine sono previste la Cittadinanza Onoraria, il Sigillo Civico e la Civica Benemerenzza proposte, conferite e consegnate secondo modalità previste in specifico regolamento.

3. In apposito albo, costantemente aggiornato, è contenuto l'elenco delle Cittadinanze Onorarie, dei Sigilli Civici e delle Civiche Benemerenzze conferite, con le relative motivazioni.

4. Il Consiglio Comunale di Torino conferisce la Cittadinanza Civica a tutte le persone che sono nate a Torino e che non sono in possesso della cittadinanza italiana. La Cittadinanza Civica deve essere accettata dal soggetto interessato o da chi ne rappresenta la tutela legale. L'elenco di coloro che accettano la Cittadinanza Civica è conservato in apposito albo."

Articolo 8, è aggiunto il seguente comma:

"4. La Città di Torino permette l'esercizio dei diritti di partecipazione anche in forma telematica, previa verifica dell'identità tramite opportune credenziali di accesso."

Articolo 15, al comma 1. lettera b), è aggiunto il testo "o dalla Giunta" dopo le parole "dal Consiglio Comunale".

Articolo 15, al comma 1. è aggiunta la seguente lettera:

"c) con il referendum propositivo, esprimere una proposta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta."

Articolo 17, al comma 1., la parola "ventimila" è sostituita dalla parola "diecimila".

Articolo 17, al comma 2., la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) delibere di definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto."

Dopo l'articolo 17 è introdotto il seguente articolo:

"Articolo 17bis - Referendum propositivo

1. Almeno diecimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento referendum propositivi.

2. Non possono essere sottoposti a referendum propositivi:

- a) statuti di enti diversi dal Comune;
 - b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - c) conti consuntivi;
 - d) tributi e disciplina delle tariffe;
 - e) regolamenti ad efficacia meramente interna;
 - f) delibere di definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto.
3. Il quesito sottoposto a referendum propositivo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
- a) quando la richiesta concerne proposte su temi a contenuto legislativamente vincolato;
 - b) quando la richiesta concerne proposte già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare approvate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito.
4. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato accolto e approvato con apposita deliberazione del Consiglio."

Articolo 18, nel titolo: "Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo" sono aggiunte le parole "e propositivo".

Articolo 18, al comma 1., alla seconda riga, le parole "di cui all'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 17 e 17bis".

Articolo 18, al comma 1., all'ultima riga, la parola "duemila" è sostituita dalla parola "mille".

Articolo 19, nel titolo: "Inammissibilità sopravvenuta" sono aggiunte le parole "del referendum abrogativo e propositivo".

Articolo 19, al comma 1., dopo le parole "comma 3 dell'articolo 17" sono aggiunte le parole "o al comma 4 dell'articolo 17bis".

Articolo 20, nel titolo: "Quorum ed effetti del referendum abrogativo" sono aggiunte le parole "e propositivo".

Articolo 20, al comma 1., prima riga, aggiungere la parola "abrogativo" dopo la parola "referendum".

Articolo 20, dopo il comma 1. sono aggiunti i seguenti commi:

"2. La disposizione oggetto del referendum propositivo ha efficacia vincolante dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato il 25% degli aventi diritto, e se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. A seguito del referendum propositivo l'organo comunale competente è vincolato entro il termine perentorio di novanta (90) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, quando questo risulti favorevole, per deliberare o provvedere sull'oggetto del referendum in attuazione di, ed in conformità a, quanto stabilito dallo stesso. Le richieste di referendum il cui oggetto comporti per il Comune nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, se approvati, dovranno trovare copertura finanziaria con un'apposita variazione di bilancio che il Consiglio Comunale dovrà approvare compatibilmente con le modalità ed i termini previsti dall'ordinamento finanziario e contabile.

4. Anche in caso di esito negativo della consultazione referendaria è ugualmente indetta, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, un'apposita riunione del Consiglio Comunale, al fine di procedere ad una valutazione degli oggetti sottoposti a referendum."

Dopo il comma 4. il precedente comma 2. viene rinominato comma 5..

Articolo 58, comma 1, sostituire il testo della lettera b) con il seguente: "b) convoca e presiede il Consiglio Circostrizionale".

Articolo 58, abrogare il comma 5, rinumerare i successivi commi 6, 7 ed 8 in 5, 6 e 7.

Articolo 59, sostituire il testo del comma 2 con il seguente: "2. Alla Giunta Circoscrizionale competono le funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione della Circoscrizione."

Articolo 68, aggiungere il seguente comma 1 bis:

"1bis. Il Consiglio Circoscrizionale può invitare la Giunta a revocare una deliberazione che preveda una spesa o altro onere finanziario, con proposta di mozione, motivata dalla non conformità della stessa agli indirizzi consiliari, sottoscritta da almeno 5 Consiglieri. La proposta di mozione, che non è emendabile in Consiglio Circoscrizionale, deve essere depositata entro tre giorni dalla pubblicazione della deliberazione all'Albo Pretorio e il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio sull'argomento nei successivi quindici giorni.

Le modalità di discussione della mozione sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo circoscrizionali."

Articolo 68, in calce al comma 3, dopo le parole "dei Consigli Circoscrizionali" aggiungere le parole "e delle Giunte".